

LE DIMORE STORICHE

PERIODICO DELL'ASSOCIAZIONE DIMORE STORICHE ITALIANE

Anno IV - Ottobre-Dicembre 1988 N. 3

Spedizione in abbonamento postale gruppo IV 70% - Quadrimestrale



AIDSI

Membro della Union of European Historic Houses Associations

PALAZZO DORIA PAMPHILJ

Particolare del Cortile

Compreso tra via del Corso, piazza del Collegio Romano e via del Plebiscito, il palazzo Doria Pamphilj occupa, da solo, lo spazio di un intero isolato.

Diviso in vari nuclei, è difficile raccontarne la storia complessa: le origini dell'edificio risalgono addirittura alla prima metà del Quattrocento, quando il cardinale Nicolò Acciapacci, arcivescovo di Capua, abitava in una casa che occupava parte dell'area in cui oggi si trova l'edificio.

Morto il prelado nel 1447, dopo una serie di passaggi di proprietà, l'abitazione venne acquistata da Giovanni Santorio, che nel 1505 divenne cardinale di Santa Sabina e volle costruirsi una dimora degna del suo nuovo status. Tra il 1505 ed il 1507, sulla via Lata (l'antico nome di via del Corso) sorse un nuovo palazzo, con un magnifico cortile rettangolare, porticato su colonne, due giardini e un grande numero di stanze.

Durante la sua costruzione, il papa Giulio II della Rovere pensò di giocare un brutto tiro all'ambizioso cardinale: si recò a visitare il palazzo e convinse il suo proprietario, non si sa con quali argomenti, a regalarlo a suo nipote, Francesco Maria della Rovere, duca di Urbino. Il Santorio ubbidì e si ritirò a malincuore, nel suo palazzo a San Lorenzo in Lucina, dove morì di crepacuore poco tempo dopo, nel 1510.

Il nuovo proprietario continuò i lavori e trasformò l'edificio in una fastosa residenza di corte, dove vennero celebrate le sue nozze con Eleonora Gonzaga.

Dai della Rovere fu venduto, nel 1601, al cardinale Pietro Aldobrandini, nipote di Clemente VIII, che iniziò una nuova serie di lavori ed arricchì i suoi appartamenti privati con una cappella (oggi non più esistente), decorata con una serie di lunette, dipinte da Annibale Carracci nel 1603.

Dopo un matrimonio tra Camillo Pamphilj, nipote di papa Innocenzo X, ed Olimpia Aldobrandini, celebrato nel 1647, l'edificio passò alla famiglia Pamphilj, che dopo la morte del papa si trasferì dal palazzo a

Piazza Navona in quello recentemente acquisito, iniziando una ulteriore serie di lavori diretti dall'architetto Antonio Del Grande.

I lavori, che implicarono anche la realizzazione dell'ala su piazza del Collegio Romano, proseguirono ininterrottamente fino al 1714 e furono diretti dal Del Grande, da Giovanni Pietro Moraldi ed infine da Carlo Fontana.

Incredibilmente però, nonostante tutti questi ampliamenti, il palazzo possedeva, fino al 1730, una facciata rimasta incompiuta; appunto quella sul Corso. Il principe Camillo ordinò quindi all'architetto Gabriele Valvassori di costruirne una nuova, che fu realizzata tra il 1731 ed il 1734.

Oltre alla facciata, il Valvassori completò il cortile, chiudendo con delle finestre le arcate del primo piano, creando così la galleria intorno al cortile che ospita oggi la maggior parte della quadreria.

Affacciandosi dal portone su via del Corso, o dalle finestre della galleria, si può ammirare la bellezza del cortile quadrangolare, a due ordini di arcate (8 nei lati lunghi e 7 in

quelli corti), sorrette da slanciate colonne con capitelli dorici. Il piano terreno appartiene probabilmente ancora al primo nucleo del palazzo, quello costruito dal Santorio, ed è stato attribuito al Bramante; quello superiore, con le arcate chiuse dal Valvassori, è stato costruito in periodi diversi.

L'ultima parte del palazzo, quello su via del Plebiscito, venne realizzata nel 1744, su progetto di un altro architetto, Paolo Ameli, che eseguì anche lo scalone dell'ala su via del Corso.

Nel 1760 i Doria, fusi con i Pamphilj, si trasferirono da Genova a Roma per abitare il palazzo, che conobbe un nuovo periodo di splendore: nel 1769, in occasione di una grande festa in onore di Pietro Leopoldo d'Austria, granduca di Toscana, il principe Andrea Doria Pamphilj fece trasformare dall'architetto Francesco Nicoletti il cortile del palazzo in una grandiosa sala da ballo.

Il testo è tratto da "I Cortili di Roma" di Ludovico Pratesi edito da Anthropos

Le fotografie sono di Geri d'Elci



ASSOCIAZIONE

- 1 **La nostra rivista**

- 15 **Riunione dei quadri**

- 16 **Parere sulla tassa rifiuti solidi dell'avv. Giulio Padoa**

SPECIALE GIARDINI

- 2 **Sofia Varoli Piazza Scoppola
La trama del giardino**

- 4 **Niccolò Pasolini dall'Onda
Legislazioni su parchi e giardini a confronto: Italia ed Europa**

- 10 **Maria Luisa Mutschlechner
La tutela e la conservazione del giardino storico**

- 12 **Pierfausto Bagatti Valsecchi
Organismi e iniziative nel settore dei giardini storici**

INTERVENTI

- 13 **Augusta Desideria Pozzi Serafini
Memorabilia**

COMUNICATO AI SOCI

Il testo del disegno di legge governativo sull'“equo canone” all'art. 15 comma c recita: “L'equo canone non si applica alle locazioni relative agli immobili riconosciuti di interesse artistico o storico ai sensi della legge 1° giugno 1939 n. 1089”.

L'Associazione seguirà l'iter parlamentare del DDL fino alla definitiva approvazione.

La nostra rivista

La rivista “Le Dimore Storiche” ormai da tre anni pubblicata nella sua nuova veste editoriale discende da quello che era il “Bollettino”, primo organo divulgativo di informazione, nato con l'Associazione stessa. Era un semplice notiziario con pochi fogli, ma con molte notizie, che con il passare degli anni ha stimolato idee e programmi. Il “Bollettino” è diventato “rivista” e con essa è nata una nuova immagine dell'Associazione caratterizzata dalla sua crescita con impegni gravosi che comportano la regolarità di pubblicazione, la ricerca di articoli e di argomenti sempre più specifici come richiedono sia i problemi nati dai nuovi dibattiti culturali sia gli argomenti legali e fiscali che continuamente si presentano dato che spesso si verificano situazioni che non rispecchiano le legittime aspirazioni dei proprietari di beni culturali.

Il compito della rivista è quello di divulgare la voce dell'Associazione – voce che siamo tutti noi – con i complessi problemi che variano anche da regione a regione.

Chiediamo perciò un costante impegno da parte delle Sezioni con l'invio di notizie e proposte per costituire una “banca articoli” cui attingere a secondo dell'argomento che viene trattato di volta in volta. Ciò sarebbe prezioso e di grande aiuto per la redazione della rivista che ha scadenze obbligate.

La trama del giardino

di Sofia Varoli Piazza Scoppola

Ogni giardino, prima ancora di diventare tale, ha una sua trama invisibile, che si trasforma nella trama più o meno sottile, più o meno fitta che, poi, ogni giardino, sia nuovo, sia antico, possiede. Intravedere questa tessitura di fili che già accennano a forme e colori o rimandano ad essi, quando il giardino è consunto, vuol dire tessere o ritesserne il disegno nel tempo, vuol dire dargli un nome che, a dispetto del tempo, non perderà più...

Il Giardino dei ciliegi, il Pendio delle felci, il Viale delle magnolie, la Vasca delle ninfee, il Boschetto degli allori...

Il punto di partenza è sempre lo stesso: la sua conoscenza, quello che era stato, quello che sarà, come si presenta ora, lui, il giardino. Ma il giardino non esisterebbe senza la casa, senza gli abitanti della casa, i loro gusti, le loro abitudini, i loro ricordi...

E poi l'esposizione, la luce, la forma del terreno, le piante, se ci sono, non solo quelle vicine, ma anche quelle che si vedono in lontananza. La trama sta venendo fuori e si infittisce di tutti i fili che il luogo e la relazione tra le cose offrono.

Ogni regione rimanda ai suoi paesaggi, i paesaggi alle piante, ma anche i microclima locali suggeriscono nuove piante, immagini di paesi diversi.

Sulle rive dei laghi (Maggiore, di Lugano, di Como) insieme agli uliveti, agli altri coltivi, alle fasce di bosco, risplendono bellissimi giardini, ricchi di grandi piante esotiche a fogliame lucente, di splendidi fiori, che diventano, per molti tratti delle sponde, essi stessi paesaggio.

Le regioni mediterranee, caratterizzate da una luminosità più calda e più intensa di quella che risplende sulle conche dei laghi lombardi, amano alberi sempreverdi, dal fogliame minuto, nitido e coriaceo, argenteo e lanuginoso nella pagina inferiore.

Sono le piante della macchia mediterranea e, insieme al pino e al cipresso, del paesaggio classico.

I giardini si uniformano al clima e alla varietà di luoghi significativi. Una siepe di bosso aperta su



un vasto orizzonte, uno scuro cipresso, un vecchio ulivo, che si innalzano da un piano erboso accuratamente rasato, secondo un disegno misurato, essenziale, diventano essi stessi paesaggio, senza tempo, come le antiche pietre della casa. Solo una rosa sarmentosa, dal fogliame brillante e deliziosamente profumata, si appoggia al tronco e ai rami dell'ulivo, con i fiori di un pallido rosa, che si schiudono numerosi, da maggio fino all'autunno inoltrato.

Negli ambienti del sud e delle isole, dove al tripudio dei colori e degli aromi della primavera segue il riverbero della terra in calore, si alternano il trionfo della vita e della morte, destino a cui non sfuggono i giardini, tanto che le nuove tecniche d'irrigazione, quando esaltano troppo il verde dei tappeti erbosi, falsano il paesaggio e ne allontanano i miti.

A volte nella trama del giardino s'incontra una fibra più spessa, che diventa motivo dominante: il disegno allora ruota intorno ad esso e lo esalta.

Può essere un grande albero dalla bella e ampia ramificazione. Se porta fiori o foglie caduche, anche lo strato a terra, prima dei petali, poi delle foglie, è motivo di bellezza.

È importante curare quell'albero, perché mantenga il suo buon stato di salute e quindi il suo bel'aspetto. Un grande albero (che non sia troppo addosso alla casa) può rappresentare, lui solo, tutto il giardino.

Altro motivo dominante può essere lo scorcio di una bella veduta, verso il centro della città, o sulla campagna o sul lago, e allora tutta la composizione delle masse

arboree giocherà in modo da condurre la vista verso quel quadro. Oppure, se il giardino è grande, quel quadro risulterà una sorpresa, dopo un piacevole percorso, tra zone aperte e zone chiuse, o, perché no, al limite di una classica prospettiva.

Scrivendo Olmsted, il grande paesaggista americano, vissuto nella seconda metà dell'Ottocento, creatore del Central Park di New York: "I due sistemi (stile classico e stile paesistico) non devono opporsi l'un l'altro. La questione non è di sapere quale è da preferirsi o quale rappresenti l'ultima moda, ma quale dei due può, a secondo dei casi, conferire il massimo di pienezza alla vita. E ciò è suggerito dalle circostanze e dalle condizioni".

Per chi non ha tempo di dedicarsi alle cure di un giardino, è ancora più importante il disegno del primo impianto od il recupero di una trama essenziale, se si tratta di un giardino antico.

L'edera come tappezzante nelle zone ombrose, se usata con parsimonia, dà ottimi risultati e necessita di pochissime cure. Nelle zone assolate, il timo (*Thymus serpyllum*) che sopporta bene la siccità,

al tappeto porpora-rosa in primavera, unisce l'aroma delle minuscole foglie, che sfumano nei toni del bronzo l'inverno, ed è parzialmente calpestabile.

Giardino è un ramo di gelsomino profumato (*Jasminum polyanthum*) nella propria stanza l'inverno: dalla sua casa inglese Vita Sackville West scriveva: "Siamo in gennaio e io ne ho sul mio tavolo un ramoscello lungo 15 centimetri, carico di ventidue boccioli; ben merita, quindi, il suo nome *polyanthum*, che significa molto fiorito".

Giardino è l'esplosione dei glicini, per un tempo breve, ma che vale un anno d'attesa (il segreto per un'abbondante fioritura è la potatura due volte l'anno, d'estate, accorciando alla quinta foglia le fruste novelle e d'inverno i rametti dopo il secondo occhio). Nello stesso periodo sono già in fiore molte varietà di azalee ed è il trionfo del colore per molti terrazzi.

Giardino è la sorpresa delle corolle blu-cielo dell'*Ipomea tricolore* che si è attorcigliata, a nostra insaputa, intorno a una *Mandevilla suaveolens*, dai fiori tubolari bianchi e profumatissimi...

Il giardino è un luogo ammalia-

tore, reale o immaginario, *paradiso, oasi, labirinto*, luogo temporaneo fuori del tempo, ci serve per riprendere forza e ripartire, non per restarne prigionieri, come, nell'isola circondata dal "mare viola", avvenne ad Ulisse, invano amato dalla dea Calipso:

"Sul focolare ardeva un gran fuoco, si sentiva lontano per l'isola l'odore di tenero cedro e di tuia che bruciavano...

Un bosco rigoglioso cresceva intorno alla grotta:

l'ontano, il pioppo e il cipresso odoroso.

.....

Attorno alla grotta profonda, s'alungava vigorosa una vite, ed era fiorita di grappoli.

Quattro fonti sgorgavano in fila con limpida acqua, vicine tra loro e rivolte in parti diverse.

V'erano intorno morbidi prati fioriti di viole e di sedano. Arrivato in quel luogo, anche un dio avrebbe guardato stupito, e gioito nell'animo suo".

Odissea V, 59-74

(Traduzione di G. Aurelio Privitera)



Legislazioni su parchi e giardini a confronto: Italia ed Europa

di Niccolò Pasolini dall'Onda

Presentiamo in anteprima un ampio estratto dal rapporto al Comitato per la ricerca e lo studio dei problemi concernenti i giardini storici del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali che sarà utilizzato per la redazione di un manuale di imminente pubblicazione.

I. Generalità

Questo settore dei beni culturali necessiterebbe, invece che della scarsa attenzione che il diritto gli ha dovunque prestato, di una regolamentazione particolare: infatti va rilevato quale caratteristica comune nelle legislazioni europee, che la scarsità di norme a tutela e protezione di parchi e giardini è direttamente proporzionale alla vulnerabilità e deperibilità di questi beni: vulnerabilità sia fisica, per essere questi quasi degli organismi viventi, sia urbanistica, per essere questi degli spazi, facilmente soggetti ad aggressioni e manomissioni.

Inoltre va notato che, di fronte ad uno smisurato aumento dei costi di manutenzione dei beni culturali in genere e dei parchi e giardini in particolare, dato che il numero di questi beni in mano privata è ancora talmente alto che nessun ente pubblico sarebbe in grado di provvedervi, una politica di agevolazioni fiscali si presenta come l'unico strumento valido atto a consentirne, oltre che incoraggiarne la conservazione. Né, d'altronde, il livello di manutenzione fornito dagli enti pubblici può consigliare un espandersi delle procedure di esproprio, per mezzo delle quali l'ente pubblico si sovraccarica di pesi immobiliari intollerabili, senza avere spesso né mezzi a disposizione, né esperienza sufficiente ad assicurare loro un appena decente livello di conservazione. Vediamo una sintesi delle principali legislazioni europee.

II. L'Italia

La legge fondamentale di tutela 1/VI/1939 n. 1089 dà una elencazione esemplificativa la quale, tra l'altro, include ville, parchi e giardini che abbiano interesse storico-artistico. Tale disposizione va coordinata con la legge 29/VI/39 n. 1497 che tutela le bellezze naturali, includendovi ville,

parchi e giardini che, non tutelati per l'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza. Sembra qui chiaro che per l'applicazione della citata L. 1089/39 sia richiesto un interesse storico-artistico, conseguenza dell'intervento dell'uomo, mentre per l'applicazione della L. 1497/39 sia per lo più richiesta una bellezza di carattere naturale o d'insieme. Tuttavia l'oggetto della tutela in pratica è frequentemente lo stesso e infatti non pochi siti sono sottoposti ad ambedue i vincoli. Ma, mentre la protezione conferita dalla L. 1497 si limita spesso a una generica protezione ambientale dell'insieme panoramico, il vincolo della L. 1089 garantisce una protezione quasi assoluta di ogni elemento dell'oggetto tutelato, su cui non è lecito intervenire in modo alcuno senza una autorizzazione della competente soprintendenza.

Dopo questi riferimenti alle due leggi fondamentali di tutela, diamo qualche cenno sulle altre disposizioni di legge in materia.

Anzitutto la Legge Urbanistica del 1942 prevede che nella formazione dei piani regolatori vengano individuate le aree di uso pubblico in cui sono ovviamente compresi i giardini e i vincoli di inedificabilità che possono essere posti su aree private sistemate a giardino.



Ancora la Legge Urbanistica prevede che se i piani particolareggiati includono zone sottoposte a tutela dalle due citate leggi del 1939 (zone che spesso comprendono ville e giardini), essi debbono essere preventivamente approvati dal ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Dispone inoltre, a proposito dei regolamenti edilizi, la recinzione e la manutenzione delle aree scoperte e tra l'altro di parchi, giardini e di zone private tra i fabbricati. Un decreto del 1968 poi istituisce nei piani regolatori le cosiddette "zone omogenee" per le quali sono previsti standards urbanistici, cioè limiti di densità e di superfici da osservare nei piani stessi, i quali sono strumento fondamentale per la salvaguardia del verde nei centri abitati.

Infine, menzioniamo brevemente la disciplina tributaria che interessa parchi e giardini.

Le norme a questo riguardo sono due, entrambe contenute nella L. 512/82. Nell'art. 1 si dispone che non concorrono a formare il reddito imponibile del proprietario, i redditi dei terreni, dei parchi e giardini aperti al pubblico, ovvero la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali di pubblico interesse. Dobbiamo qui ritenere che, come per i musei e le gallerie, anche per questi beni concorra la condizione dell'assenza di lucro: e qui sorge il problema se la vendita di un biglietto d'ingresso possa essere considerata "lucro" e non invece, col suo modesto importo, semplice rimborso spese. A rigore poi non è necessario che l'immobile sia vincolato, sempre che la sua conservazione sia considerata di pubblico interesse.

La seconda norma fiscale che riguarda questi beni è contenuta nell'art. 2, dove si dispone tra l'altro che qualora immobili vincolati, talvolta

cascine e masserie, ma anche ville, parchi e giardini, spesso degradati al servizio di fondi rustici, siano allibrati al catasto terreni, il relativo reddito catastale aggiornato sia ridotto alla metà ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito. Soluzione assai semplice che contribuisce ad alleviare il peso fiscale su moltissime ville, testimonianza di passati splendori, ma completamente degradate, semiabbandonate o fatiscanti, la cui salvezza è importante in attesa di un recupero.

Per ogni altra applicazione d'imposta, diretta o indiretta, di trasferimento, di successione, di donazione, di registro ecc., ville, parchi e giardini se vincolati, seguono la sorte degli altri beni vincolati; se non lo sono non godono di favore alcuno.

III. Il Belgio

La situazione giuridica dei parchi e giardini è complicata dal fatto che le due regioni, Fiandra e Vallonia hanno completa autonomia legislativa in materia di beni culturali.

Così, mentre la legge fondamentale del 1931 tutelava tutti gli immobili e mobili di interesse storico-artistico, nel 1971 ne ha assegnata la tutela al Ministero per la Cultura, di concerto con quello dei Lavori Pubblici e del Territorio. Un decreto del 1976 tutela ora mobili e immobili, urbani e rurali della regione fiamminga. Vi è prevista la classificazione dei monumenti, classificazione che comporta il vincolo, la tenuta dei registri, la modalità di conservazione e manutenzione, nonché per i siti rurali e urbani di particolare pregio anche non classificati, l'assunzione diretta delle spese di manutenzione o restauro in caso di necessità da parte dello Stato; infine è definita la responsabilità del proprietario relativamente agli obblighi di conservazione.

Nella Vallonia vige un decreto del 1976, di contenuto parallelo a quello della Fiandra. Anche questo prevede un registro per la classificazione dei monumenti e dei siti e stabilisce gli oneri e i divieti conseguenti alla classificazione stessa, primo fra tutti, l'intangibilità senza autorizzazione del Ministero per la Cultura, dietro parere della Commissione Reale dei monumenti e dei siti. Su stato, province e comuni grava poi l'obbligo delle spese per la conservazione e il restauro, obbligo però sempre sussi-

diario a quello del proprietario privato, il quale risponde della conservazione, pena anche l'esproprio per la sua inerzia. Sono previsti inoltre contributi a fondo perduto, fino al 90% della spesa.

Ora non vi è per ville, parchi e giardini una legislazione separata, tuttavia è applicabile per analogia una legislazione speciale che protegge l'ambiente naturale paesistico: ville, parchi e giardini pur essendo classificati in un registro particolare, sono sempre protetti come parte integrante della villa o palazzo del quale sono considerati pertinenza. A questi parchi e giardini classificati può essere applicata in sede di redazione dei piani regolatori, la legislazione che protegge l'ambiente naturale e paesistico di cui ville, parchi e giardini sono considerati parte.

Le autorità centrali non dispongono di organi tecnici per offrire consulenza e assistenza ai proprietari privati, le quali in pratica sono abbondantemente fornite da associazioni private come "Espaces et Jardins", "Present et Avenir des Chateaux", "Parcs et Jardins de Belgique" e l'"Association pour la protection du patrimoine culturel immobilier de Belgique"; né in pratica i proprietari possono ottenere contributi previsti per la manutenzione e restauro degli altri beni culturali, cosicché frequentemente parchi e giardini sono aperti al pubblico a pagamento.

Dal punto di vista fiscale dal 1986 il proprietario di beni classificati non dati in locazione può godere della detrazione del 50% delle spese di manutenzione dall'imposta progressiva sul reddito (che raggiunge l'aliquota del 67%) fino ad un massimo di 250.000 franchi, a condizione di una "ragionevole" apertura al pubblico, che in realtà può essere assai limitata.

Non vi sono agevolazioni per l'imposta di successione, applicata alla quota del percipiente, con aliquota massima in linea retta del 30%, del 65% per fratelli e sorelle, del 70% per i collaterali entro il 4 grado e dell'80% per gli estranei.

IV. La Danimarca

Varie leggi tutelano i beni culturali: una del 1966 tutela gli immobili, mentre tre leggi del 1975 proteggono la natura, l'habitat e regolano la pianificazione comunale.

Strumento di protezione degli im-

mobili di interesse storico artistico è la classificazione che comporta il vincolo: gli immobili sono classificati in due categorie: A e B, secondo la loro importanza; i primi godono di protezione assoluta, per i secondi è protetto solo l'aspetto esteriore.

Sono previste sovvenzioni erogate da un fondo statale con prestiti a tasso agevolato per spese di manutenzione e restauro di edifici classificati.

Organi tecnici statali per la conduzione della politica dei beni culturali sono il Consiglio degli Edifici Storici e l'Ufficio Nazionale per la protezione della natura dei monumenti e dell'ambiente, coadiuvati nell'assistenza ai privati dalle "Società per il Giardinaggio" e dalla "Fondazione per gli alberi e l'ambiente".

Ville, parchi e giardini sono classificati in un registro a parte e protetti come pertinenze di ville o di castelli.

Mentre per gli altri immobili classificati i proprietari sono responsabili per l'adeguata manutenzione senza alterazioni non autorizzate, non risulta che nella pratica i proprietari di parchi, ville e giardini, debbano sottostare a queste condizioni, salvo che all'obbligo generico della non distruzione.

Fiscalmente sono detraibili annualmente quote di ammortamento diverse per ogni categoria di beni; le spese di manutenzione e restauro dei beni sono detraibili dall'imponibile ai fini dell'imposta sul reddito applicata con aliquote progressive fino al 68%, a condizione che siano classificati e aperti al pubblico; in pratica però pochi proprietari adempiono a questa condizione.

C'è poi un'imposta patrimoniale con la rata fissa del 2,2% annuale e un'imposta di successione progressiva dal 2% al 32% applicata al percipiente che non contemplano riduzioni per il patrimonio storico-artistico. Tuttavia nel 1987 una speciale commissione per i castelli ha proposto al governo l'abolizione dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Pur essendo ottenibili in certa misura contributi e mutui a tasso agevolato dal Fondo soprammentonato, lo stato generale di conservazione dei parchi e delle ville danesi non è soddisfacente e vi sono in atto iniziative legislative intese a migliorare la loro condizione.

Speciale Giardini

V. *La Francia*

La legge fondamentale di tutela dei beni culturali è del 1913, in base alla quale beni mobili e immobili di interesse storico-artistico possono essere, in conseguenza della loro importanza, classificati, ovvero "agrees", cioè equiparati a quelli classificati, ovvero iscritti in un registro supplementare: tale classificazione comporta il vincolo. Così i beni classificati non possono essere manomessi, rimossi o restaurati senza autorizzazione del Ministro per gli Affari Culturali che vigila sulla conservazione e restauro degli stessi, mentre per quelli iscritti nel registro supplementare il proprietario deve dare notizia del proprio intervento quattro mesi prima al Ministero, periodo durante il quale le autorità potranno impedirlo procedendo alla classificazione del bene.

La tutela indiretta (corrispondente a quella dell'art. 21 della nostra L. 1089/39) dei siti di interesse storico è anche assicurata da leggi del 1930, del 1943 e del 1967, le quali prevedono "campi di visibilità", ossia zone di rispetto urbane o rurali di 500 m. intorno ai monumenti vincolati; nell'ambito delle quali qualunque intervento deve essere autorizzato dal Ministero. Funzione simile, ma di estensione più ampia hanno le cosiddette "zone di protezione" e le "zone sensibili", in cui viene concesso il permesso di costruire solo seguendo le prescrizioni tecniche del Ministero.

Lo Stato ha facoltà di intervenire nella manutenzione e nel restauro partecipando generalmente fino al 50% della spesa per i monumenti classificati e non oltre il 40% per quelli iscritti; il proprietario gode spesso poi dell'aiuto degli enti locali o di organismi quali l'"Agence Nationale pour la conservation de l'habitat".

Per quel che riguarda parchi e giardini, i proprietari sono assistiti dall'"Association des Parcs Botaniques de France". La maggioranza di essi è classificata con il castello o villa incluso, ma non mancano casi di parchi classificati per la loro importanza, indipendentemente dall'esistenza di un fabbricato, generalmente per il loro interesse botanico.

Comunque esiste un registro ufficiale di tutti i giardini classificati o iscritti per il loro interesse storico-artistico nonché di quelli classificati come "siti di interesse nazionale". Per tutti questi parchi e giardini



vige una protezione nei confronti dello sviluppo edilizio, in quanto ogni licenza edilizia deve essere specificamente autorizzata dal Ministero per la Cultura e l'Ambiente. Tuttavia in pratica la protezione accordata ai parchi e giardini risulta essere meno efficace di quella accordata agli edifici monumentali. Il proprietario è direttamente responsabile per la conservazione del giardino o parco, e non è in linea generale obbligato ad apertura al pubblico, potendo però liberamente farlo con vendita di biglietti d'ingresso.

Dal punto di vista fiscale, con riferimento all'imposta progressiva sul reddito con aliquota massima del 60%, il regime non si discosta da quello vigente per gli altri immobili: qualora il parco o giardino sia classificato per la propria intrinseca importanza, il proprietario gode di agevolazioni tributarie consistenti nella detraibilità dall'imponibile delle spese di manutenzione e restauro nella misura del 93%, del 75% se è classé o agréé e aperto al pubblico almeno 40 giorni all'anno, del 50% se non lo è. Se poi è solo iscritto nella lista supplementare, la detraibilità scende al 25%. Inoltre le autorità sono solite ammettere talune detrazioni anche per parchi e giardini non classificati per la loro importanza intrinseca ma quali pertinenze di un castello o di una villa, e aperti al pubblico; questo se tali immobili non hanno reddito proprio: se sono dati in locazione, sono detraibili integralmente dal canone lordo le spese di manutenzione e restauro, di custodia ecc., nonché gli ammortamenti nella misura forfettaria del 20% e infine le spese di ristrutturazione non oltre i 7000 franchi l'anno; le spese in eccesso possono essere imputate ad esercizi successivi entro i 5 anni.

Dall'inizio del 1988 inoltre, parchi

e giardini, come tutti gli altri immobili classificati, non entrano nell'attivo ereditario ai fini dell'imposta di successione, applicata con aliquote progressive fino al 40% in linea retta e al 65% negli altri casi, a condizione che l'erede stipuli una convenzione per l'apertura in perpetuo al pubblico.

VI. *La Germania Occidentale*

La situazione tedesca è complicata del fatto che i beni culturali sono di competenza dei "Länder" e quindi la legislazione varia dall'uno all'altro. Tuttavia comune strumento di tutela è l'iscrizione in liste di monumenti nazionali, iscrizione che, equivalendo ad un vincolo, impone al proprietario l'obbligo della conservazione e il divieto di alterazioni o restauri non autorizzati.

Per quanto riguarda parchi e giardini non esiste un registro ufficiale, ma solo elenchi non ufficiali non ancora completi, l'iscrizione nei quali non crea speciali obblighi per il proprietario, né speciali facoltà, quali la possibilità di ottenere assistenza e consulenza tecnica. Esiste comunque una organizzazione privata, la "Deutsche Heimatbund" che protegge tradizioni locali, natura e paesaggio, e fornisce consulenza e assistenza anche in questo settore. È possibile inoltre ottenere manodopera a prezzo più favorevole con l'impiego di disoccupati il cui costo è in parte sostenuto dallo Stato.

Non esistono norme particolari per la protezione dei parchi e giardini nella legislazione urbanistica: essi sono protetti come gli altri monumenti.

Dal punto di vista fiscale, parchi e giardini di interesse storico-artistico seguono la sorte degli altri beni classificati: per l'imposta progressiva sul reddito con aliquote che raggiungono il 56%, vige l'agevolazione di poter ripartire la detraibilità delle spese di manutenzione in un periodo variabile da 2 a 5 anni, mentre ordinariamente andrebbero detratte in un unico esercizio, ed è prevista la possibilità di effettuare l'ammortamento accelerato delle spese di restauro; se poi l'immobile non ha reddito proprio, la tassazione avviene sulla base di un "valore di uso" o "abitativo", corrispondente al nostro imponibile, particolarmente favorevole.

Riguardo all'imposta patrimoniale ordinaria, applicata con aliquota dello 0,5% per le persone fisiche, la leg-

ge stabilisce che i beni mobili e immobili di interesse storico-artistico siano valutati al 40% del loro valore commerciale.

Del tutto esenti da tassazione sono quei beni di interesse storico-artistico accessibili al pubblico anche se non aperti in modo continuativo, in proprietà continuativa di un nucleo familiare da almeno 20 anni e quindi al riparo da intenti speculativi.

Riguardo all'imposta di successione e donazione applicata con aliquota progressiva dal 3% al 35% per i figli e fino al 70% negli altri casi, i beni di interesse storico-artistico sono valutati al 60% del loro valore commerciale. Se poi fossero classificati e fossero stati conservati da oltre 20 anni nello stesso nucleo familiare, la legge prevede l'esenzione totale. L'esenzione cessa se nei successivi 10 anni i beni sono alienati, o la loro conservazione non venga effettuata secondo le norme previste per la conservazione dei beni classificati.

Esenzioni e riduzioni analoghe sono previste anche per i tributi locali.

VII. *La Gran Bretagna*

Le leggi fondamentali per la tutela del patrimonio storico-artistico sono del 1913 e successive integrazioni, nonché il Town and Country Planning Act del 1971.

Strumento fondamentale di tutela è la classificazione, che comporta il vincolo, curata dal Dipartimento per l'Ambiente competente per la tutela dei monumenti e dei siti storici di tutta l'Inghilterra, con alcuni poteri decentrati ad autorità locali del Galles, della Scozia e dell'Irlanda del Nord. Con il vincolo è imposta al proprietario la conservazione e diviene obbligatoria l'autorizzazione per alterazioni e restauri, mentre è prevista la procedura di esproprio con indennizzo in caso di inottemperanza.

Nel 1980 fu istituito il "National Heritage Fund", organismo statale, con finanziamenti governativi ma autonomo e sottratto al controllo del Parlamento, con specifico compito di salvataggio di monumenti, al quale furono delegate varie funzioni già esercitate dal Ministero dell'Ambiente.

Per quanto riguarda i parchi e giardini di interesse storico-artistico, oltre al citato National Heritage Fund e al ben noto National Trust, ente privato di gestione di immobili di interesse storico-artistico e naturale,

menzioniamo l'"Historic Building and Monument Commission for England", chiamato anche più brevemente "English Heritage", ente autonomo di gestione di immobili e siti pubblici di interesse storico artistico, istituito nel 1984 e finanziato dal Dipartimento per l'Ambiente, nonché per quanto riguarda le zone panoramiche che comprendono parchi storici, la "Country Side Commission", organismo governativo con competenze normativa e consultiva.

Parchi e giardini possono essere classificati sia come pertinenza del castello o della villa, ovvero separatamente, ed esiste un registro ufficiale dei parchi e giardini classificati; ma non esiste una legislazione speciale a loro protezione.

La legislazione urbanistica prevede l'intangibilità ovvero l'utilizzazione controllata delle sole aree sottoposte a protezione per la loro straordinaria bellezza naturale o la loro importanza ambientale: ma il proprietario, con particolare riferimento ai parchi e ai giardini, non acquista con la sola classificazione obblighi di manutenzione o particolari divieti, restando libero di conservarlo a suo piacimento sempreché tali parchi e giardini non siano pertinenze di ville o castelli classificati e non godano di facilitazioni fiscali: in fondo la semplice classificazione di parchi e giardini equivale ad una semplice elencazione. Con la classificazione inoltre, il proprietario non acquista diritti ad assistenza e consulenza tecnica gratuite, può ammettere visitatori a pagamento, può chiedere contributi finanziari, ma in pratica difficilmente ne ottiene per essere la "Historic Buildings and Monuments Commission for England", ente erogatore, privo di fondi.

Dal punto di vista fiscale parchi e giardini sono considerati alla stregua degli altri beni di interesse storico-artistico. Se l'immobile ha reddito proprio, come quello da apertura al pubblico, e il proprietario lo qualifica come "reddito commerciale", ai fini dell'imposta progressiva sul reddito, applicata con aliquote dal 25% al 40%, può detrarre le spese generali, di custodia, di manutenzione, gli ammortamenti, gli interessi passivi e le perdite e riportarle ad esercizi successivi senza limiti di tempo; mentre se lo inserisce tra i "redditi diversi", potrà detrarre solo le spese necessa-

rie e avrà maggiori limitazioni nell'imputare le perdite a nuovi esercizi. Tuttavia questo sistema di detrazioni ai fini della imposta sul reddito risulta essere scarsamente applicato per quanto riguarda parchi e giardini, le cui spese di manutenzione sono raramente considerate detraibili.

Per quanto riguarda l'imposta di successione applicata con aliquota del 40% oltre le 110.000 sterline sul valore dell'asse ereditario, immobili di interesse storico e artistico eccezionale sono esenti a condizione che siano convenientemente conservati e sia assicurato l'accesso del pubblico.

L'"Historic Houses Association" sta attivamente propugnando nuove disposizioni per assicurare una più attiva assistenza finanziaria e un incremento delle agevolazioni ed esenzioni tributarie nei confronti dei proprietari di parchi e giardini.

VIII. *L'Olanda*

La legge fondamentale sui beni culturali è del 1961, con successive integrazioni. Sono soggetti a tutela gli immobili di oltre 50 anni di interesse storico-artistico o scientifico, nonché i beni mobili, immobili e i siti di interesse storico; inoltre è protetta un'area circostante, di pubblico interesse. La classificazione di questi beni è preparata, dal Consiglio per i Monumenti, d'intesa con il Ministero per gli Affari Culturali e col Ministero per l'Assetto del Territorio. Consulente ufficiale del governo per la classificazione è anche la Fondazione "Castellum Nostrum", che riunisce i proprietari privati.

Il governo interviene a sostenere l'attività di manutenzione e restauro con sovvenzioni che in proporzione all'importanza del monumento, giungono fino al 40% delle spese per gli immobili di proprietà pubblica e fino al 30% per quelli di proprietà privata.

Per quanto riguarda parchi e giardini non esiste in Olanda una organizzazione separata che curi la loro conservazione e gestione: essi, tra l'altro, non godono di una legislazione speciale, ma sono soggetti alla normativa generale degli altri beni culturali.

Pur esistendo registri ufficiali con l'elenco di tutti i parchi e giardini, essi sono classificati non come monumenti separati, ma come pertinenza delle ville e dei castelli.

La classificazione istituisce per tali

beni un regime di protezione, del quale la pianificazione urbanistica deve tenere conto.

Inoltre il proprietario, pur non divenendo specificamente responsabile per la manutenzione del sito, deve chiedere un'autorizzazione per ogni permanente alterazione del luogo; ha inoltre diritto ad utilizzare giardinieri a salario ridotto (20%), essendo la differenza pagata dalla Fondazione "Castellum Nostrum", la quale gli fornisce pure assistenza tecnica. Inoltre contributi per i restauri sono previsti a carico del Ministero dell'Agricoltura.

L'iscrizione nel registro ufficiale del parco o giardino crea a carico del proprietario l'obbligo dell'apertura gratuita al pubblico, anche della tenuta agricola, se c'è, dall'alba al tramonto.

Dal punto di vista fiscale, notiamo che l'imposta sul reddito olandese è applicata con aliquota progressiva fino al 72%.

La norma fondamentale che riguarda il patrimonio storico-artistico prescrive che sia ammessa la detrazione totale delle spese di manutenzione dell'immobile, parchi o giardini, a condizione che l'imponibile sia aggiornato (in pratica leggermente aumentato) rispetto al valore di uso dell'immobile. Tale valore, calcolato sulla base dei prezzi di mercato, è già un valore al netto delle spese generali.

La condizione fondamentale per l'applicazione di questa esenzione è che l'immobile sia registrato come monumento protetto.

L'imposta di successione è applicata sulle quote del percipiente ed è progressiva fino al 27% per successioni in linea retta e al 67% per successioni tra estranei.


Allo stato attuale l'abbattimento per gli immobili vincolati è del 75%, ma un probabile emendamento lo porterà al 100%.

La condizione per tale agevolazione è un'apertura generalizzata dei parchi e delle tenute agricole dall'alba al tramonto senza alcun compenso.

L'Olanda applica anche un'imposta patrimoniale sulla ricchezza, col'aliquota dell'8%, alle stesse condizioni dell'imposta di successione.

Inoltre un'imposta patrimoniale sul valore netto dei beni è applicata con l'aliquota dello 0,8% alle stesse condizioni dell'imposta di successione.

La Fondazione "Castellum Nostrum" è attivamente impegnata a promuovere il citato incremento de-



gli sgravi fiscali, portando la detraibilità delle spese dal 25% al 100% nonché a far incrementare i fondi destinati ai contributi.

Inoltre ci viene comunicato dalla Fondazione "Castellum Nostrum" che proprio in questi giorni è stato presentato un disegno di legge per l'abolizione dell'imposta di successione e dell'imposta patrimoniale relativamente al patrimonio storico-artistico.

IX. La Spagna

La legge fondamentale spagnola di tutela del patrimonio storico-artistico, inclusi i giardini e i parchi, è del 1985. Secondo tale legge i beni possono essere classificati con decreto del Ministero, su parere delle Giunte di qualificazione e valorizzazione, ovvero di Università. In base a tale classificazione, che comporta il vincolo, i beni vengono iscritti in uno speciale registro. Con la classificazione i proprietari sono tenuti a custodire e a mantenere i loro beni, ad eseguire opere di restauro solo previa autorizzazione, a permettere l'accesso e l'ispezione dei funzionari governativi ed è previsto, in caso di inadempimento, la sostituzione dello Stato in tali compiti, e nei casi più gravi, l'esproprio.

Esiste in Spagna un organismo di assistenza e consulenza generale per la gestione dei parchi e dei giardini pubblici e privati, l'"Istituto di Studi per i giardini e l'ambiente".

Parchi e giardini possono essere classificati sia individualmente per il loro interesse storico-artistico, sia come pertinenza di fabbricati classificati. Tuttavia non esiste un registro per i parchi e i giardini di interesse storico-artistico: essi sono registrati in un inventario generale dei beni storico-artistici, che è ancora incompleto, comprendente per ora solo

quelli di maggiore importanza.

Se classificati, parchi e giardini sono protetti come gli altri beni vincolati, contro la distruzione, la manomissione, i restauri non autorizzati ecc. e così pure sono protetti ai fini della pianificazione territoriale dalla legislazione urbanistica, la cui protezione tuttavia è meno forte di quella garantita dalla legge di tutela dei beni culturali.

La classificazione di parchi e di giardini, oltre che all'obbligo di manutenzione e di conservazione e al divieto di manomissioni e restauri non autorizzati, obbliga il proprietario all'apertura gratuita per 4 giorni al mese al pubblico e all'offerta in prelazione per un periodo di 6 mesi allo Stato in caso di vendita.

La classificazione dà anche diritto al proprietario all'assistenza e consulenza tecnica da parte dello Stato.

Dal punto di vista fiscale il proprietario di parchi e giardini non gode di particolari sgravi fiscali in riferimento alle varie imposte reali e personali, tra le quali l'imposta sul reddito delle persone fisiche, imposte a scaglioni dall'8% al 66%, salvo un credito d'imposta del 20% del prezzo di beni culturali classificati acquistati dal contribuente.

X. La Svezia

Anche in Svezia non esiste né una legislazione separata relativa a parchi e giardini, né un organismo o ente separato che ne gestisca la tutela.

Pur non esistendo un pubblico registro né una vera e propria classificazione a loro tutela, e neanche una loro catalogazione a cura di enti privati, una certa protezione a questi beni è accordata in sede di pianificazione territoriale con il divieto di cambiare le destinazioni d'uso del territorio senza specifica autorizzazione.

Dalla proprietà di un parco o di un giardino non deriva però alcuna responsabilità per la sua conservazione, né sono vietate trasformazioni o manomissioni, né vi è obbligo di apertura al pubblico, né nasce alcun altro obbligo specifico. In compenso il proprietario non ha alcun aiuto finanziario, né dal punto di vista fiscale è prevista alcuna agevolazione per le spese di conservazione di beni di interesse storico-artistico.

Solo se essi fanno parte di un'a-

Speciale Giardini

zienda agricola, o di una impresa commerciale, i costi di manutenzione e consumo sono dettati dal

delicatezza e la loro deperibilità intrinseca, notiamo che in materia di

insieme ad una villa o castello, ma sono considerati sempre alla stregua

ERROR: ioerror
OFFENDING COMMAND: image

STACK:

-mark-
-savelevel-